

**COMUNE DI CETONA**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLO  
SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA'  
COMMERCIALE SULLE AREE  
PUBBLICHE**

**D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 – art. 28**

**Legge regionale 23 Novembre 2018, n. 62**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 89 del 29/12/2020)*

**SOMMARIO**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - RAPPRESENTANZA

**TITOLO II  
MERCATI E FIERE**

- ART. 4 - MERCATI
- ART. 5 - MERCATI STRAORDINARI
- ART. 6 - MIGLIORIA, SCAMBIO E ACCORPAMENTO DI POSTEGGI
- ART. 7 - PROROGA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE
- ART. 8 - LINEE GUIDA RINNOVO DELLE CONCESSIONI I AREE PUBBLICHE, IN SCAD. 31.12.2020
- ART. 9 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE
- ART. 10 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO IN MERCATI O FIERE ESISTENTI O IN NUOVI MERCATI O FIERE
- ART. 11 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 12 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI
- ART. 13 - FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

**TITOLO III  
POSTEGGI FUORI MERCATO**

- ART. 14 - POSTEGGI FUORI MERCATO CON CONCESSIONE DECENNALE
- ART. 15 - CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO  
(FIERE, MERCATI, POSTEGGI ISOLATI)**

- ART. 16 - EVENTI IMPREVISTI ED ALTRI CASI DI NECESSITÀ O FORZA MAGGIORE
- ART. 17 - USO DEL POSTEGGIO
- ART. 18 - PRODOTTI ALIMENTARI
- ART. 19 - USO DI VEICOLI
- ART. 20 - OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE

**TITOLO V  
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- ART. 21 - PERMANENZA NEL MEDESIMO LUOGO E ORARIO DI VENDITA
- ART. 22 - ZONE VIETATE

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 23 - VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 24 - MISURE DI SICUREZZA
- ART. 25 - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO
- ART. 26 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1  
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 43, comma 5 della L.R. 23 Novembre 2018, n. 62, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il Regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta Comunale o ai Responsabili dei Servizi il potere di modificarla.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. I Responsabili del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento e rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità igiene e sicurezza.

**ART. 2  
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) *Intesa*, l'intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio sulle aree pubbliche, attuativa del disposto dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;
- b) *Codice del commercio*, la l.r. 23 Novembre 2018, n.62 della Regione Toscana "Codice del commercio – Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";
- c) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, fiera, fiera promozionale, fiera specializzata, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze in un mercato, nella fiera*, o fuori mercato, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 32 della l.r. 23 Novembre 2018, n.62;
- d) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- e) *operatore di imprenditoria giovanile*, il soggetto di cui alla l.r. 26.04.1993, n. 27, avente età inferiore a 35 anni;
- f) *portatore di handicap*, il soggetto di cui alla l. 5.02.1992, n. 104;
- g) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
- h) *imprenditore agricolo professionale*, il soggetto di cui all'articolo 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45;
- i) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/90, necessaria per l'esercizio del commercio in forma itinerante e nelle altre ipotesi in cui la l.r. 28/2005;
- j) *autorizzazione*, l'atto rilasciato dal S.U.A.P. competente per territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- k) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- l) *abilitazione all'esercizio del commercio in forma itinerante*, la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per il territorio del comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività;
- m) *miglioria*, il cambio di posteggio da parte di un operatore con un altro disponibile ritenuto migliore;
- n) *spunta*, l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere, nei mercati e posteggi fuori mercato di cui all'articolo 37, comma 7, della l.r. 23 Novembre 2018, n.62;
- o) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

- p) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- q) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato;
- r) *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non superiore a 6 mesi;
- s) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio di cui all'articolo 36 del Codice del commercio, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali o a manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- t) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- u) *per Centro storico di Cetona*: L'area del Capoluogo comunale, delimitata dalle seguenti Vie e Piazze, parimenti in esso comprese: Via Fosso Cupo, Via Finoglio, Via Sobborgo, Piazza Garibaldi, Via Annibale Caporali, con congiunzione in Via Martiri della Libertà.
- v) *Per Centro storico di Piazze*: L'area della frazione delimitata dalle seguenti Vie e Piazze, parimenti in esso comprese: Via della Resistenza, Piazza della Repubblica e Via Provinciale.

### **ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - RAPPRESENTANZA**

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
  - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) del Codice del commercio e relative concessioni nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
  - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
  - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) del Codice del commercio;
  - d) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali straordinarie;
  - e) gli altri soggetti eventualmente previsti nell'ambito delle manifestazioni commerciali straordinarie;
  - f) i titolari di concessioni temporanee di cui all'articolo 36 del Codice del commercio rilasciate in occasione di eventi o riunioni straordinarie di persone non aventi caratteristiche di manifestazioni commerciali a carattere straordinario (concerti, eventi sportivi e simili).
  - g) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 34 comma 3 del Codice del commercio.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 42 del Codice del commercio, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell'esercizio dell'attività è ammessa a condizione che:
  - a) si tratti di dipendenti o di collaboratori;
  - b) tali soggetti siano in possesso di dichiarazione, redatta in conformità all'articolo 46 del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
3. L'esercizio dell'attività è soggetto alla verifica, da parte del Comune della regolarità contributiva dell'operatore, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale 62/2018.

## **TITOLO II FIERE E MERCATI**

### **ART. 4 MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ NELLA FRAZIONE DI PIAZZE E DEL SABATO NEL CAPOLUOGO**

1. Sono confermati i mercati settimanali che si svolgono, in tutto l'anno, nel giorno di giovedì nella frazione Piazze e del sabato nel capoluogo. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

- Qualora lo svolgimento del mercato settimanale coincida con quello di una fiera o di un'altra manifestazione organizzate o patrocinate dal Comune previste in piazza Garibaldi a Cetona, piazza della Repubblica o in via della Resistenza a Piazze, il mercato è automaticamente spostato di sede presso l'area di parcheggio tra via delle Scuole e via Aiuola a Cetona nel primo caso, e nell'area di parcheggio di via del Tamburino a Piazze negli altri casi. Il Responsabile del servizio, disponendone lo spostamento di sede, ne dà avviso agli operatori e tempestiva informazione alle Associazioni di categoria.
- Il mercato del giovedì si svolge nelle seguenti aree: P.zza della Repubblica e Via della Resistenza,
- Il mercato del sabato di Cetona Capoluogo si svolge in P.zza Garibaldi.
- Nel mercato del giovedì di Piazze sono previsti 12 posteggi articolati nei sottoindicati comparti di mercato:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI	
	Alimentari	Non Alimentari
Per operatori su aree pubbliche di tipo A D. Lgs. 114/1998	4	6
Riservati a Portatori di handicap		1
Annuali, per Produttori agricoli L. 59/63	====	1
Stagionali, per Produttori agricoli L. 59/63	====	====
TOTALE	4	8

- Nel mercato del sabato di Cetona Capoluogo sono previsti 15 posteggi articolati nei sotto indicati otto comparti di mercato:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI	
	Alimentari	Non Alimentari
Per operatori su aree pubbliche di tipo A D. Lgs. 114/1998	4	7
Riservati a Portatori di handicap		1
Annuali, per Produttori agricoli L. 59/63	1	2
Stagionali, per Produttori agricoli L. 59/63	=====	====
TOTALE	5	10

- L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato A al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è curato d'ufficio dal Responsabile del settore, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.
- L'orario è fissato per entrambi i mercati dalle ore 8.15 alle ore 14.00.
- L'accesso degli operatori ai mercati per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio ed è consentito esclusivamente da Via della Resistenza, per il mercato di Piazze, e da Via Risorgimento e Via Martiri della Libertà per il mercato de Capoluogo di Cetona.
- Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
- Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta e transito con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 15.00 nelle seguenti aree: Piazza della Repubblica e parte di via della Resistenza per il mercato del giovedì di Piazze e stesso orario su P.zza Garibaldi nel giorno di sabato per lo svolgimento del mercato settimanale.

**ART. 5  
MERCATI STRAORDINARI**

1. Per la durata di validità del presente Regolamento, salvo diversa determinazione in sede di aggiornamento annuale, non è previsto alcun mercato straordinario, inteso come edizione aggiuntiva del mercato ordinario di cui all'art. 4 e senza riassegnazione di posteggi.
2. Qualora motivi di carattere eccezionale rendessero opportuno lo svolgimento di una o più edizioni aggiuntive del mercato, comunque per limitati periodi di tempo, queste possono essere disposte previa Deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere delle Associazioni degli operatori e dei consumatori.

**ART. 6  
MIGLIORIA, SCAMBIO E ACCORPAMENTO DI POSTEGGI**

1. Nel caso in cui nei mercati si renda disponibile uno o più posteggi, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio ne dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori assegnatari di posteggio sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali dalle scelte dell'operatore precedente. La scelta è operata dagli operatori seguendo l'ordine di anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione, per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata nel caso di operatore su aree pubbliche con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di parità, sorteggio.
2. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni mediante bando regionale.
3. La procedura di cui al comma 1 non è seguita nel caso in cui la Giunta su proposta del Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un posteggio libero.
4. Lo scambio del posteggio già assegnato tra operatori è autorizzato con atto del responsabile del Servizio a condizione che:
  - a) siano rispettate le disposizioni relative ai comparti
  - b) non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.
5. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, sentiti gli operatori, può disporre a titolo temporaneo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni.
6. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di fiera o mercato.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla miglioria, allo scambio ed accorpamento dei posteggi nella fiera dell'ultima domenica di Settembre(Fiera d'Autunno); a tal fine il responsabile del servizio adotta le modalità più idonee per informarne gli interessati.

**ART. 7  
PROROGA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 111, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater del Codice del commercio, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere ordinarie sono così prorogate di validità sino al 31 Dicembre 2020 come previsto dalla Legge di bilancio 2018, l. 27 Dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 1180.

**ART. 8  
LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE, IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020, COVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020.**

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.

4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con *handicap* gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

6. Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

7. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

8. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

9. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

10. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

11. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

12. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

13. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

14. In attuazione dell'art. 181, comma 4-fns, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

15. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative



**ART. 9  
REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE NEI MERCATI**

1. Sono considerati presenti al mercato e nelle fiere, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 comma 7, del Codice del commercio, gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare.
2. E' considerato assente:
  - a) l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta)
  - b) l'operatore che abbandona il mercato prima delle ore 12.00.
3. Gli organi di Polizia Locale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentano l'abbandono anticipato dai mercati o dalla fiera.
4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'articolo 87 comma 2 del Codice del commercio, malattia certificata comunicata al SUAP entro 10 gg dall'inizio di sospensione, gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro 10 gg. dall'inizio di sospensione, assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 e dell'art. 42 del D.lgs 151/2001, comunicato al SUAP entro 10 gg. dal periodo di sospensione. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e, specificamente, del numero del posteggio assegnato, anche temporaneamente.
7. Le rilevazioni delle presenze e la tenuta delle graduatorie sono effettuate dagli Organi di Vigilanza.

**ART. 10  
ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN MERCATI O FIERE ESISTENTI  
O IN NUOVI MERCATI O FIERE**

1. Nel caso in cui nei mercati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento siano presenti all'entrata in vigore del presente regolamento o si rendano successivamente disponibili dei posteggi, per rinuncia o revoca o comunque motivi diversi dalla naturale scadenza, l'assegnazione giornaliera dei medesimi è effettuata sulla base della spunta.
2. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi nei mercati o nelle fiere esistenti, la loro assegnazione avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata con quella dell'eventuale ultimo dante causa;
  - b) sorteggio.
3. La Giunta può disporre che i posteggi di nuova istituzione possano essere temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati esclusivamente con concessioni temporanee (spunta).

**ART. 11  
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. L'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e nel rispetto dei comparti di mercato o di fiera, sulla base di bandi inviati al B.U.R.T. entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

2. Qualora per un determinato mercato o nella fiera non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione trimestrale del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta, e comunque almeno una volta all'anno. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare a specifiche merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.
3. Le domande sono inoltrate a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando sul BURT ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. Non sono ammesse domande cumulative per più fiere o mercati.
4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 35 comma 3 del Codice del commercio un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. I titolari di concessione di posteggio nei mercati o nelle fiere che attualmente ne avessero in numero superiore ai limiti indicati al comma 3, alla scadenza della proprie concessioni non possono partecipare ad assegnazione di nessun posteggio nel medesimo mercato o fiera finché il numero complessivo posseduto non sia sceso al di sotto del massimo consentito, anche per eventuale rinuncia di uno o più posteggi.
6. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato o fiera da parte dello stesso operatore con la medesima autorizzazione, l'attribuzione del primo posteggio azzerà l'anzianità dell'operatore ai fini delle graduatorie per l'attribuzione del secondo posteggio.
7. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
8. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.
9. Qualunque variazione rispetto ai dati contenuti nel titolo abilitativo, deve essere comunicata dall'operatore all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal suo verificarsi.

### **ART. 12**

#### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI**

1. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, compresa quella dei produttori agricoli, avviene tramite assegnazione temporanea (spunta), per la sola giornata di svolgimento del mercato e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati a portatori di handicap o imprenditori agricoli;
  - b) limitatamente al mercato, appartenenza al medesimo comparto, alimentare o non alimentare;
  - c) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese come il numero di volte che l'operatore so è presentato per operare;
  - d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
  - e) sorteggio.
2. Attraverso i criteri di cui al comma 1, i posteggi temporaneamente liberi sono in ogni caso assegnati agli spuntisti presenti.
3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera durante le operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le operazioni di spunta, residuano posteggi disponibili.
4. Esaurite le operazioni di spunta non sono ammessi al mercato operatori ritardatari.

**ART. 13**

**FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO**

1. Eventuali manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 40, comma 2 della legge regionale possono essere autorizzate con atto della Giunta che ne valuta la rispondenza alle finalità della legge, la validità nell'ambito delle iniziative promozionali del Comune ed ogni altro aspetto di qualità, sicurezza ed organico inserimento nel contesto economico comunale.
2. Per le manifestazioni promosse da privati, associazioni ed enti diversi dal Comune le domande di svolgimento debbono essere inoltrate almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione e contenere:
  - a) la descrizione analitica della manifestazione;
  - b) l'indicazione degli spazi ed aree che si intendono utilizzare, con richiesta di occupazione di suolo pubblico ove necessario;
  - c) i soggetti partecipanti;
  - d) i criteri di selezione dei partecipanti e gli oneri relativi.
3. In casi eccezionali la Giunta può, con proprio atto, autorizzare lo svolgimento di manifestazioni la cui istanza sia stata presentata fuori termine, purché sussistano i tempi tecnici per le verifiche ed accertamenti necessari da parte degli uffici comunali.

**TITOLO III**

**POSTEGGI FUORI MERCATO**

**ART. 14**

**POSTEGGI FUORI MERCATO CON CONCESSIONE**

1. Sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato utilizzabili con orario 08,00 alle ore 13,00:
  - Via della Resistenza, 1 posteggio utilizzabile nel giorno di giovedì, riservato ai venditori di prodotti ittici;
  - Piazza Garibaldi, 1 posteggio utilizzabile nel giorno di giovedì, riservato ai venditori di prodotti ittici.
2. Con delibera della Giunta Comunale e sentite le associazioni di categoria dei commercianti, possono essere istituiti posti al fine di garantire una adeguata offerta commerciale per i cittadini.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dei posteggi vengono predisposti dall'Amministrazione Comunale appositi bandi di concorso, secondo le modalità indicate nell'art. 37 c. 2 della L.r. 62/2018.
4. Ai posteggi fuori mercato si applicano, in quanto compatibili, le norme sui posteggi nei mercati.

**ART. 15**

**CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO**

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone la Giunta con Delibera può dare indirizzo al rilascio di concessioni temporanee di posteggio ai sensi dell'art. 36 comma 5 della L.r. 62/2018 ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, sempre che detti prodotti e affini non siano trattati o somministrati negli stands della manifestazione, comunque vincolate alla sola vendita di panini, bibite, dolci, porchetta, chincaglieria e giocattoli, in numero non superiore a tre per ciascuna manifestazione.
2. In caso di più domande concorrenti, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
3. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.
4. Le richieste di concessione di posteggio in competente bollo, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, farà fede la data di spedizione rilevabile dal timbro postale.
5. Le dimensioni dei posteggi e le aree ad essi destinate verranno stabilite dal Responsabile del Settore tenuto conto delle esigenze del traffico, afflusso delle persone e in base al luogo di svolgimento delle manifestazioni.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO  
(FIERE, MERCATI, POSTEGGI ISOLATI)**

**ART. 16  
EVENTI IMPREVISTI ED ALTRI CASI DI NECESSITÀ O FORZA MAGGIORE**

1. Qualora lo svolgimento del mercato coincida con quello di una fiera o di un'altra manifestazione organizzate o patrocinate dal Comune previste in piazza Della Repubblica e via della Resistenza nella frazione di Piazze, e in piazza Garibaldi a Cetona capoluogo, il mercato è automaticamente spostato di sede, con ordinanza del Responsabile del Servizio, (dandone avviso agli operatori ed informandone tempestivamente le Associazioni di categoria, se trattasi di fiere o mercati )presso l'area di parcheggio di via Del Tamburino (frazione Piazze) nel primo caso, e nell'area di parcheggio di via Delle Scuole di Cetona capoluogo, nel secondo caso;
2. L'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera.
3. In occasione del trasferimento temporaneo di luogo, il Responsabile del settore può sopprimere temporaneamente, per mancanza di idonei spazi, i posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro strettamente necessario a far fronte all'emergenza transitoria.
4. Qualora le cause che hanno richiesto lo spostamento di sede del mercato o della fiera o del posteggio fuori mercato si protraessero per oltre tre mesi o siano comunque ricorrenti il Responsabile del servizio dà inizio alla procedura di aggiornamento del presente Regolamento.
5. In caso di spostamento del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati consentendo agli operatori con concessione decennale la scelta del nuovo posteggio secondo un ordine di graduatoria, redatto sulla base dei criteri di cui all'art. 37 comma 3 della legge regionale, previa ripartizione del mercato nei due settori merceologici alimentare e non alimentare.

**ART. 17  
USO DEL POSTEGGIO**

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio per qualsiasi titolo disgiuntamente dall'azienda.
3. L'ammissione al posteggio di operatori incolpevolmente ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni d'allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art.3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra le file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese anche quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende, salvo quanto previsto ai commi successivi.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione medesima, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
10. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

11. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 20 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,30.
12. E' vietata, nelle fiere e mercati la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
13. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione dei suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
14. Nei posteggi vincolati alla vendita di prodotti alimentari è ammessa la vendita anche di detersivi, detergenti ed altri articoli per la pulizia. Nei posteggi per la vendita di miele è ammessa anche la vendita di prodotti per apicoltura.

### **ART. 18 PRODOTTI ALIMENTARI**

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Sono fatte salve le norme in materia di adeguamento delle aree mercatali di cui all'apposita Ordinanza del Ministero della Salute e del d.p.g.r. 40R/2007.
6. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice del commercio, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria

### **ART. 19 USO DI VEICOLI**

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato e nel rispetto delle disposizioni di legge, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale, in riferimento a problematiche di sicurezza pubblica, igiene e decoro.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Qualora gli organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolando l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
4. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, salvo che la fiera o il mercato si svolga su vie e piazze che non sono state chiuse al traffico.
5. In nessun caso la dimensione dei veicoli o il cambio del veicolo con altro di maggiori dimensioni dà diritto ad ottenere privilegi o priorità nell'assegnazione di posteggi.

### **ART. 20 OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE**

1. Tutte le merci comunque esposte sui banchi di vendita o appese ad essi o comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche.
5. Gli operatori di prodotti alimentari non confezionati devono porre bene in vista cartelli con la scritta "VIETATO TOCCARE LA MERCE" se non dotati di appositi guanti igienici.

### **TITOLO V COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### **ART. 21 PERMANENZA NEL MEDESIMO LUOGO E ORARIO DI VENDITA**

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, come indica il suo stesso nome, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
  - a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso;
  - b) per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione, diversa da quella di provenienza e non inserita nelle zone vietate alla vendita itinerante, con divieto di ritornare nella stessa ubicazione prima di almeno due ore.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai centri abitati del capoluogo e delle frazioni del Comune.
4. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7,00 alle 22,00 con il rispetto delle regole di Polizia stradale e del regolamento di Polizia urbana.
5. Nei giorni festivi è ammessa l'attività di vendita nei medesimi casi in cui è ammessa l'apertura degli esercizi al dettaglio.

#### **ART. 22 ZONE VIETATE**

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante con l'uso di automezzi quali essi siano o con posizionamento al suolo di banchi, merci o altra attrezzature di vendita in tutta l'area compresa all'interno dei centri storici del capoluogo e della frazione di Piazze, come definiti all'art.2 rispettivamente alle lettere u), e v) del presente regolamento.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 23 VIGILANZA E SANZIONI**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 del Codice del commercio.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 116 e 117 del Codice del commercio o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 116 comma 4 del Codice del Commercio.
6. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.



**ART. 24  
MISURE DI SICUREZZA**

1. In conformità a quanto indicato alla lettera B) delle Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati sulle aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi di cui alla nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014, le stesse, aventi natura di raccomandazione, si applicano ai seguenti ambiti:
  - a) installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
  - b) installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
  - c) installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati o fiere o di trasferimento dei medesimi, non avente carattere temporaneo, nella scelta della localizzazione le raccomandazioni di cui al comma 1 sono rispettate il più possibile, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi disponibili e dei livelli di rischio.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi di operatori su aree pubbliche che fanno uso di GPL o di altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, sono trasferiti d'ufficio nelle aree esterne all'area mercatale in ubicazioni che garantiscano sufficiente sicurezza ed accessibilità dei mezzi di soccorso in caso di incendio.
4. Qualora non sia possibile lo spostamento di cui al comma 3, i posteggi sono soppressi d'ufficio, salvo rinuncia dell'operatore all'uso di apparecchiature indicate come pericolose nelle raccomandazioni di cui al comma 1.
5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Settore Tecnico del Comune individua per ciascun mercato quali posteggi possono essere assegnati in concessione temporanea (spunta) ad operatori che fanno uso di GPL o delle altre attrezzature di cottura, preparazione o riscaldamento indicate al comma 1. Tali posteggi saranno indicati nelle planimetrie.
6. Con riferimento a quanto indicato alla lettera E, punto 1, delle Raccomandazioni di cui al comma 1, sono individuati i seguenti accessi dalla pubblica via, aventi le caratteristiche tecniche che sono previste per i soli punti di accesso alle aree mercatali:
  - Via Martiri della Libertà e Via Risorgimento per il mercato del Capoluogo;
  - da Via della Resistenza per il mercato della Frazione di Piazze.
7. Nelle ipotesi di cessazione, per rinuncia, decadenza o altra causa, di concessioni di posteggio nei mercati, la Giunta comunale, su proposta della Polizia Municipale e il Settore Tecnico può disporre, con atto non costituente modifica del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1 comma 3, la soppressione, per motivi di maggiore tutela della sicurezza in relazione alle condizioni previste alla lettera E, punto 2, delle Raccomandazioni di cui al comma 1, per la circolazione all'interno dell'area mercatale.
8. Gli operatori sono tenuti, per quanto di loro responsabilità e competenza, al rispetto delle disposizioni contenute nelle Raccomandazioni di cui al comma 1.

**ART. 25  
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO**

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.

**ART. 26  
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

**ALLEGATO A**

Mercato settimanale del giovedì di Piazze (articolo 4 del Regolamento)

1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Data concessione	Tipo di operatore	Ti p o d i a r e a	Mq.	Merceo-logia
1	LIBERO Tutti i Giovedì		A	S	10x5=50	A
2	LIBERO 2° e 4° giovedì		A	S	11x5.40=59.4	N-
2	MANUALI GIUSEPPE 1°, 3° e 5° giovedì		A	S	11x5.40=59.4	N-
3	LIBERO Tutti i giovedì		A	S	8X5= 40	A
4	TOCCACELI LORENZO Tutti i giovedì		A	s	6x4=24	A
5 (H)	LIBERO		A	S	5X8=40	N
6	LIBERO		A	S	5X8=40	N
7	NINETTO E VANIA CALZATURE 2 e 4 giovedì		A	S	10X5=50	N
7	LIBERO 1, 3 E 5 giovedì		A	S	10X5=50	N
8	LIBERO		A	S	5X8=40	N
9	MERCANFRUTTA Tutti i giovedì		A	S	5x8=40	A
10	LIBERO		A	S	5X80=40	N
11	PUCCI FRANCESCO 2, 4 e 5 giovedì		A	s	5X8=40	N
11	LIBERO 1-3 giovedì		P	s	8x4=32	N
12	FERRI GIOVANNI Tutti i giovedì		P	S	4x2=8	N

2) Quadro riassuntivo dei posteggi nel mercato:

Operatori	N.Posteggi	Di cui:		Di cui:		Di cui:	
		ALIM	NON ALIM	SCOPE RTI	COPER TI	ANNUAL I	STAGIONAL I
<b>Su aree pubbliche</b>	10	4	6	10	====	10	=====
Produttori agricoli	1		1	1	====	1	=====
Portatori di handicap	1		1	1	====	1	=====
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>====</b>	<b>12</b>	<b>=====</b>

3) Altre caratteristiche tecniche del mercato

Vie e Piazze di svolgimento	Via Della Resistenza e P.zza Della Resistenza
Superficie totale di pertinenza	940
Superficie totale dei posteggi	539

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO B – Mercato settimanale del sabato di Cetona (PIAZZA GARIBALDI)

1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Tipo di operatore	Tipo di area	Mq.	Merceologia
1 (H)	<b>LIBERO</b>			8X5=40	N (H)
2	NINETTO E VANIA	A	P	10X5=50	N
3	LIBERO	A	P	8X5=40	N
4	PELOSI FABIO	A	P	10x5=50	A
5	GIORGI ALBERTO	A	P	8X5=40	A
6	TOCCACELI MASSIMO	A	P	7,7X5=38,5	A
7	LIBERO	A	P	8X5=40	A
8	FACCHIELLI FRANCO	A	P	8,30X5=41,5	N
9	LIBERO	A	P	8X5=40	N
10	FALINI DEI	A	P	8X5=40	N
11	LIBERO	A	P	8X5=40	N
12	ZANONI GIANFRANCO	A	P	9,20X6,30=57,96	N
13	LIBERO	P	P	8X5=40	P
14	AZ. AGRICOLA BIAGI	P	P	8X5=40	P
15	BAGLIONI ANGIOLO	P	P	8X4=32	P

2) Quadro riassuntivo dei posteggi nel mercato:

Operatori	N.Posteggi	Di cui:		Di cui:		Di cui:	
		ALIM	NON ALIM	SCOPE RTI	COPER TI	ANNUAL I	STAGIONAL I
<b>Su aree pubbliche</b>	11	4	7	11	=	11	=
Produttori agricoli	3	1	2	3	=	3	=
Portatori di handicap	1	=	1	1	=	1	=
Totale	15	5	10	15	=	15	=

3) **Altre caratteristiche tecniche del mercato**

Vie e Piazze di svolgimento	P.zza Garibaldi
Superficie totale di pertinenza	1100
Superficie totale dei posteggi	590

**Legenda:**

<p>Tipo di operatore: <b>A</b> – Operatore su aree pubbliche di tipo A  <b>P</b> – Riservato a Produttore agricolo  <b>H</b> – Riservato a portatore di handicap  <b>L</b> – Libero (posteggio non assegnato)</p> <p>Tipo di area: <b>S</b> – Scoperta  <b>B – Box</b>  <b>M</b> – Muratura</p> <p>Merceologia: <b>A</b> – Settore alimentare  <b>N</b> – Settore non alimentare</p>
--